

L'apertura della procedura fallimentare non autorizza l'emissione della nota credito in diminuzione dell'IVA

di

Pubblicato il 29 Settembre 2018

E' necessario attendere la chiusura della procedura concorsuale per emettere la relativa nota di credito. Solo in questo momento può essere fatta valere l'infruttuosità del credito. Il principio è stato affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. La giurisprudenza di merito è dunque allineata alla posizione dell'Agenzia delle entrate. Invece la giurisprudenza comunitaria ha manifestato numerosi problemi circa la compatibilità con i principi comunitari

E' necessario attendere la chiusura della procedura concorsuale per emettere la relativa nota credito ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Solo in questo momento può essere fatta valere l'infruttuosità del credito. Il principio è stato affermato dalla **Commissione Tributaria Regionale della Toscana** con la **sentenza n. 1125/02/2018**.



La giurisprudenza di merito è dunque allineata alla posizione dell'Agenzia delle entrate. Invece la giurisprudenza comunitaria ha manifestato numerosi problemi circa la compatibilità del predetto articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 con i principi comunitari.

Il citato articolo 26, comma 2 del decreto Iva, indica **tra i casi in cui il cedente del bene o il prestatore di servizio ha diritto a recuperare l**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento